

L'emergenza sanitaria in atto ha dimostrato la fragilità del nostro sistema costituzionale e, in particolare, delle garanzie che i Padri costituenti avevano voluto scrivere a difesa delle libertà civili.

Il Governo ha deciso di avocare a sé ogni competenza, utilizzando impropriamente lo strumento del decreto legge, con il quale sono stati solo genericamente descritti i "casi" di possibile restrizione delle libertà civili delegando al Potere esecutivo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta puntuale di quale misura adottare sia del grado di intensità della stessa.

Tutto questo è stato fatto in ragione di uno stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, pur essendo noto che la nostra Carta costituzionale non prevede l'emergenza quale presupposto per derogare allo Stato di diritto.

Ad entrare in crisi è stato innanzitutto il principio di divisione dei Poteri.

La centralità del ruolo del Parlamento è stata sacrificata in forza della necessità ed urgenza dei provvedimenti da adottare. Il Potere esecutivo ha deciso di arrogarsi ogni decisione in materia, adottando decreti legge che hanno attribuito al Presidente del Consiglio il potere di integrarli ed attuarli in vista del fine del contenimento dell'epidemia coronavirus.

E' stato posto in discussione anche il principio di competenza sia a livello centrale (comprimendo la competenza per materia dei vari dicasteri), sia a livello locale (residuando in capo alle Regioni solo un potere di intervento d'urgenza in attesa dell'adozione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio).

Il Decreto del Presidente del Consiglio è divenuto dunque una fonte strumentalizzata, dotato di un'efficacia tale da poter comprimere diritti costituzionalmente garantiti e da prevalere sui provvedimenti emessi dai singoli Ministri e sulle ordinanze emesse dagli enti territoriali (*in primis* le Regioni).

Non è stato rispettato neppure il principio di gerarchia delle fonti.

La libertà individuale gode di una protezione totale stante la riserva assoluta di legge (rinforzata), che impone al legislatore una descrizione precisa dei "casi" e dei "modi" di qualsiasi restrizione alla stessa. A sua tutela è pure prevista una riserva di giurisdizione. Anche la libertà di circolazione è garantita da una riserva di legge rinforzata; sono diritti soggettivi perfetti poi quelli di riunione, di associazione, di libertà di culto.

Solo una legge statale può limitare tali fondamentali libertà, e non certo una fonte secondaria governativa, e addirittura monocratica, quale il Decreto del Presidente del Consiglio.

Ma anche accettando la possibilità dell'utilizzo della decretazione d'urgenza non c'è stato il rispetto del principio di tassatività: i due decreti legge adottati dal Governo hanno solo genericamente descritto i casi di possibile restrizione delle libertà civili, delegando ad un componente del Potere esecutivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, la titolarità di scelta sia del tipo di misura da adottare (i "casi") sia del grado di intensità (i "modi").

L'estrema genericità dei decreti legge contrasta poi con la Legge n. 400/1988, che richiede, per il rispetto dell'art. 77 Cost., l'emanazione di misure di immediata applicazione, con contenuto specifico ed omogeneo.

Ed, anzi, un decreto-legge che abbisogni di un ulteriore provvedimento (nel caso un D.P.C.M.) per la sua attuazione, difficilmente può dirsi fondato su presupposti di straordinaria necessità e urgenza, poiché l'arco temporale necessario all'elaborazione della

fonte secondaria smentisce in radice l'indifferibilità della misura.

In sintesi, sono state applicate pesanti restrizioni alle libertà individuali (la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di riunione, la libertà di culto), per il tramite di atti amministrativi (decreti ed ordinanze), in assenza di una puntuale disciplina legislativa e violando il principio di diversificazione delle competenze amministrative.

Il fatto poi che le restrizioni in questione siano avvenute appunto sulla base di atti amministrativi, le ha sottratte ad ogni forma di controllo preventivo e successivo.

Tali provvedimenti, infatti, sono stati adottati dal Potere esecutivo (Presidente del Consiglio, Presidenti delle Regioni, Sindaci) in piena autonomia e senza una verifica da parte del Parlamento né un controllo del Presidente della Repubblica (previsto sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi, questi ultimi adottati di solito con la forma del D.P.R.).

La necessità che sia un atto avente forza di legge a limitare le libertà civili è del resto coerente con il nostro sistema di garanzie costituzionali: solo le leggi (ed atti equiparati ad esse) e non gli atti amministrativi (quali sono i decreti e le ordinanze) sono sottoponibili a giudizio di costituzionalità di fronte alla Corte Costituzionale, unico organo competente secondo il nostro Ordinamento a controllare, con efficacia *erga omnes*, la conformità alle norme e ai principi costituzionali degli atti legislativi, anche sotto il profilo della loro proporzionalità ed adeguatezza.

E' mancata dunque qualsiasi verifica della conformità del mezzo (misure restrittive) con il fine (tutela della salute) nell'ottica di un bilanciamento con altri diritti cui la Costituzione riserva invece il grado più elevato di tutela: nessun controllo amministrativo, nessun passaggio parlamentare, nessuna verifica costituzionale.

In conclusione gli scriventi ritengono che il fine non giustifica i mezzi. L'emergenza non può giustificare l'alterazione dei rapporti tra i poteri dello Stato e dello Stato con gli altri enti territoriali. Quando sono in gioco i diritti di libertà, allora l'alterazione delle garanzie costituzionali non riveste solo un aspetto formale, perché incide direttamente sulla tutela sostanziale di quei diritti che la Costituzione vorrebbe inviolabili. A meno che non si voglia incidere sulla forma dello Stato di diritto e infine sulla stessa forma di Governo.

nome e cognome	professione	località
Michela MELOGRANI	AVVOCATO	Fermo
Christian AZZOLIN	AVVOCATO	Vicenza
Valentina MERLO	AVVOCATO	Bologna
Luca VENTALORO	AVVOCATO	Rimini
Samanta FRASASSI	AVVOCATO	Bologna
Gianluca TENCATI	AVVOCATO	Rimini
Fabrizio BELLI	AVVOCATO	Rimini
Alessandro GAETANI	AVVOCATO	Parma
Andrea COMISSO	AVVOCATO	Trieste
Nicoletta BERZIN	AVVOCATO	Trieste
Domenico PIZZONIA	AVVOCATO	Trieste
Thomas CESARO	AVVOCATO	Verona
Marilisa BOMBI	GIORNALISTA	Gorizia
Martina APOLLONIO	AVVOCATO	Trieste
Antonio LACAPRA	AVVOCATO	Gorizia
Andrea CANALE	COMMERCIALISTA	Trieste
Pierumberto STARACE	AVVOCATO	Trieste
William CRIVELLARI	AVVOCATO	Trieste
Andrea FRASSINI	AVVOCATO	Trieste
Stefano SIBELJA	AVVOCATO	Trieste
Alessandra DEVETAG	AVVOCATO	Trieste
Maria Stefania DAL PIN	AVVOCATO	Udine
Massimo PIFANI	AVVOCATO	Forli-Cesena
Fabio PETRACCI	AVVOCATO	Trieste
Gianni ZGAGLIARDICH	AVVOCATO	Trieste
Claudia GIACOMAZZI	PROFESSORESSA	Trieste
Daniele TRABUCCO	PROFESSORE	Bellinzona
Michele BORGATO	PROF. AVVOCATO	Padova
Luigi ROGGERONE	INGEGNERE	Genova
Giorgio TUDECH	AVVOCATO	Trieste
Barbara SEDIOLI	AVVOCATO	Ravenna
Serenella ZURLO	AVVOCATO	Velletri
Mauro PAVAN	COMMERCIALISTA	Trieste
Annalisa FEDELE	AVVOCATO	Trieste
Massimo SIMEON	AVVOCATO	Trieste
Furio STRADELLA	AVVOCATO	Trieste
Barbara BALASSONE	AVVOCATO	Trieste
Nicole PERTOT	AVVOCATO	Trieste
Luciano PERRI	NOTAIO	Trieste
Paolo PACILEO	AVVOCATO	Trieste
Marzia CIMENTI	AVVOCATO	Trieste
Giovanni BORGNA	AVVOCATO	Trieste
Mauro OPARA	COMMERCIALISTA	Trieste
Anna FAST	AVVOCATO	Trieste
Maurizio MASCIA	AVVOCATO	Genova
Daniele ROVELLI	AVVOCATO	Genova
Luigi BASSO	AVVOCATO	Imola
Massimo PETRACCI	AVVOCATO	Fermo
Riccardo PIZZI	AVVOCATO	Ancona

Emidio GRUMELLI	AVVOCATO	Pescara
Alessandro LODOLO	COMMERCIALISTA	Trieste
Alessandro CUCCAGNA	AVVOCATO	Trieste
Alessandro CARBONE	AVVOCATO	Trieste
Gianfranco CARBONE	AVVOCATO	Trieste
Barbara DONATO	AVVOCATO	Trieste
Enrico MARELLO	PROF. AVVOCATO	Torino
Andrea ZIGANTE	AVVOCATO	Trieste
Enrico MISCIA	AVVOCATO	Trieste
Mauro DE PEITL	COMMERCIALISTA	Trieste
Omero LEITER	COMMERCIALISTA	Trieste
Mitja OZBIC	AVVOCATO	Trieste
Karen GAROFALO	AVVOCATO	Udine
Francesco SIMONETTI	AVVOCATO	Gorizia
Paola MUSU	AVVOCATO	Cagliari
Debora MURA	AVVOCATO	Cagliari
Patrizia Francesca ORSINI	AVVOCATO	Cagliari
Roberto DUGO	AVVOCATO	Gorizia
Roberto ROSSETTI LONGO	AVVOCATO	Pordenone
Stefano CAVALLO	AVVOCATO	Gorizia
Gianfranco ANGELILLI	AVVOCATO	Gorizia
Patrizia FANELLI	AVVOCATO	Gorizia
Paolo VIZINTIN	AVVOCATO	Gorizia
Riccardo FAIT	COMMERCIALISTA	Trieste
Giovanni MICCOLI	COMMERCIALISTA	Trieste
Grazia CUTINO	AVVOCATO	Trapani
Alessandro TAVELLA	AVVOCATO	Gorizia
Roberto BIASOLI	AVVOCATO	Trieste
Marco VASCOTTO	AVVOCATO	Trieste
Albano FOSCHI	AVVOCATO	Trieste
Paola BOSARI	AVVOCATO	Trieste
Domenico LOBUONO	AVVOCATO	Trieste